

# Nuovi delitti, nuovi reati presupposto 231 e nuovi meccanismi estintivi in campo ambientale

di Avv. Sonia Rosolen\*

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la l. n. 68 del 22 maggio 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2015), la quale:

- i. introduce il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale;
- ii. estende la responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 alle nuove ipotesi;
- iii. aggiunge la Parte VI bis al d.lgs. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all'ambiente.

## 1. Nuovi delitti e nuovi reati presupposto 231

Con il provvedimento in commento sono state introdotte **nuove ipotesi delittuose nel Codice Penale**, recanti pesanti sanzioni anche di tipo detentivo<sup>1</sup>. In linea con quanto previsto nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente - a suo tempo in parte disattesa dal d.lgs. 121/2011<sup>2</sup> - le nuove fattispecie di reato si configurano per lo più come **delitti di pericolo concreto o di danno**, discostandosi quindi dal modello tradizionale di reato contravvenzionale di pericolo e di mera condotta, sino ad ora adottato in materia ambientale.

Tranne che per due fattispecie di reato - inquinamento ambientale e disastro ambientale - i nuovi delitti richiedono tutti, per il loro perfezionamento, la sussistenza dell'elemento soggettivo del **dolo**.

Trattandosi di **delitti**, inoltre, i termini di prescrizione risultano significativamente più lunghi di quelli previsti per le contravvenzioni in materia ambientale, per lo più contenute nel d.lgs. 152/2006. Se ciò non bastasse, con espressa previsione del c. 6 dell'art. 157 c.p., i suddetti termini sono stati comunque raddoppiati (in caso di atti interruttivi, il reato di disastro ambientale si prescrive, ad esempio, decorsi 37 anni e 6 mesi).

Tra le nuove fattispecie delittuose spicca il **disastro ambientale** che - in accoglimento degli auspici sia della prevalente dottrina che della Corte Costituzione<sup>3</sup> -, diviene finalmente fattispecie autonoma di reato, sganciata dall'art. 434 c.p. (cd. disastro innominato, a cui veniva ricondotto dalla giurisprudenza il disastro ambientale, inteso come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e idoneo a causare pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone).

Si richiamano inoltre le fattispecie delittuose di **inquinamento ambientale** e di **omessa bonifica**, che si ritiene saranno oggetto di significative problematiche applicative, dovendo peraltro coordinarsi con gli ulteriori illeciti ambientali previsti dal d.lgs. 152/2006 e dalle altre normative di settore.

Per quanto riguarda, invece, i **nuovi reati presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti** - ovvero i reati di inquinamento ambientale anche colposo, disastro ambientale anche colposo, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, nonché i reati di associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzati a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti al Titolo VI del Libro II c.p. ovvero in caso di associazione di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale -, non vanno chiaramente sottovalutate le **sanzioni pecuniarie e interdittive** introdotte dalla l. 68/2015, nel caso in cui i suddetti delitti vengano commessi da apicali e sottoposti, con interesse o vantaggio per l'Ente

<sup>1</sup> Ancorché in alcuni casi ridimensionate rispetto ai precedenti disegni di legge.

<sup>2</sup> Che si era limitato ad inserire nel Codice Penale due nuovi reati a tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali protette (nello specifico, si trattava delle contravvenzioni introdotte all'art. 727 bis c.p., *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* e all'art. 733 bis c.p., *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*), estendendo poi a numerose contravvenzioni ambientali la responsabilità ex crimine degli Enti.

<sup>3</sup> Cfr. Corte Cost., sent. n. 327 del 1.8.2008 "*Ferma restando la conclusione raggiunta, è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scerve da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose*".

stesso. Le sanzioni pecuniarie previste posso infatti arrivare sino a mille quote e sono altresì applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 d.lgs. 231/2001 (tra le quali rientrano l'interdizione dell'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito). Non è chiara, tuttavia, la mancata applicazione di sanzioni ex d.lgs. 231/2001 nel caso di omessa bonifica di cui al nuovo art. 452 terdecies c.p., posto che all'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 rientrano già le fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 257 d.lgs. 152/2006<sup>4</sup>.

Nella tabella sottostante vengono riassunte le nuove fattispecie di reato, le nuove circostanze aggravanti o attenuanti introdotte e le nuove previsioni in materia di confisca e prescrizione. Nell'ultima colonna sono riportate le nuove sanzioni previste in materia di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.

<b>Reato / Circostanze Aggravanti / Circostanze Attenuanti / Confisca / Prescrizione</b>	<b>Condotta / Presupposto applicativo</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Sanzione ex d.lgs. 231/2001</b>
<b>Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale</b>	Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento <i>significativi e misurabili</i> a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna	Reclusione da due a sei anni e multa da 10.000 euro a 100.000 euro  <b>Aumento</b> nel caso in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali prodotte	Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote + sanzioni interdittive fino ad un anno
<b>Art. 452 ter c.p. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale</b>	Determinare la morte o una lesione personale superiore a 20 giorni, come <i>conseguenza non voluta</i> della compromissione o del deterioramento <i>significativo e misurabile</i> a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna;	Lesione personale (superiore a 20 giorni): reclusione da due anni e sei mesi a sette anni  Lesione grave: reclusione da tre a otto anni  Lesione gravissima: reclusione da quattro a nove anni  Morte: reclusione da cinque a dieci anni  Morte di più persone/lesione di più persone/morte di una o più persone e lesioni di una o più persone: pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo (la reclusione non può superare i 20 anni)  <b>Aumento</b> nel caso in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali prodotte	-
<b>Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale</b>	Cagionare abusivamente un disastro ambientale. Configura disastro ambientale	Reclusione da cinque a quindici anni  <b>Aumento</b> se il disastro è prodotto in un'area	Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote +

<sup>4</sup> "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

	<p>alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p>	<p>naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette</p>	<p>sanzioni interdittive</p>
<p><b>Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente</b></p>	<p>Cagionare <b>colposamente</b> un inquinamento ambientale</p> <p>Cagionare <b>colposamente</b> un disastro ambientale</p> <p>Cagionare <b>colposamente</b> un pericolo di inquinamento ambientale</p> <p>Cagionare <b>colposamente</b> un pericolo di disastro ambientale</p>	<p><b>Riduzione</b> da un terzo a due terzi delle sanzioni previste dall'art. 452 bis c.p. (e, quindi, sanzione da 8 mesi a 2 anni di reclusione e con multa da 3.333 euro a 66.667 euro)</p> <p><b>Riduzione</b> da un terzo a due terzi delle sanzioni previste dall'art. 452 quater c.p. (e, quindi, sanzione da 1 anno e 8 mesi a dieci anni di reclusione)</p> <p><b>Riduzione</b> di un ulteriore terzo</p> <p><b>Riduzione</b> di un ulteriore terzo</p>	<p>Sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote</p>
<p><b>Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b></p>	<p>Abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p>	<p>Reclusione da due a sei anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000.</p> <p><b>Aumento</b> se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p><b>Aumento</b> fino alla metà se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote</p>
<p><b>Art. 452 septies c.p. Impedimento del controllo</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero comprometterne gli esiti</p>	<p>Reclusione da sei mesi a tre anni</p>	<p>-</p>
<p><b>Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti</b></p>	<p>Promuovere, costituire, organizzare, partecipare ad un'associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p.</p> <p>Promuovere, dirigere, organizzare, partecipare ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale</p>	<p><b>Aumento</b> delle pene previste dall'art. 416 c.p., Associazione per delinquere</p> <p><b>Aumento</b> da un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale</p> <p><b>Aumento</b> delle pene previste dall'art. 416 bis c.p., Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <p><b>Aumento</b> da un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale</p>	<p>Sanzione pecuniaria da trecento a mille quote</p>
<p><b>Art. 452 novies c.p. Aggravante ambientale</b></p>	<p>Commettere un fatto previsto come reato, allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p., dal d.lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente</p>	<p><b>Aumento</b> da un terzo alla metà della pena prevista per il reato</p>	<p>-</p>

	Commettere un fatto previsto come reato se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente	<b>Aumento</b> di un terzo della pena prevista per il reato	
<b>Art. 452 decies c.p. Ravvedimento operoso</b>	Nei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p., nel delitto di associazione a delinquere aggravato ai sensi dell'art. 452 octies c.p., nonché per il delitto di traffico illecito di rifiuto ai sensi dell'art. 260 d.lgs. 152/2006: a) adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvedere concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; b) aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria alla ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse derivanti per la commissione dei delitti.	<b>Diminuzione</b> dalla metà a due terzi dalla pena prevista per il reato  <b>Diminuzione</b> da un terzo alla metà dalla pena prevista per il reato	-
<b>Art. 452 undecies c.p. Confisca</b>	Condanna o applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i delitti di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 octies c.p.  Condanna per uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p., dal d.lgs. 152/2006 e confisca non possibile  <b>Provvedere alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi</b>	<b>Confisca</b> delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato  <b>Confisca</b> di beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità  <b>Non applicazione della confisca</b>	-
<b>Art. 452 terdecies c.p. Omessa bonifica</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica	Reclusione da uno a quattro anni e con multa da euro 20.000 a euro 80.000	-
<b>Art. 157 c. 6 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere</b>	<b>Commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p.</b>	<b>Raddoppio dei termini di prescrizione</b>	-

## 2. Il nuovo meccanismo di tipo estintivo per le ipotesi contravvenzionali previste dal d.lgs. 152/2006

L'art. 1 c. 9 della l. 68/2015 introduce, per le ipotesi contravvenzionali previste dal d.lgs. 152/2006 "che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette", un **meccanismo di tipo estintivo** che ricalca sostanzialmente quello previsto dall'art. 301 del d.lgs. 81/2008. In base ad esso, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal suddetto decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. 758/1994. Il nuovo procedimento viene ora introdotto dopo la Parte VI del d.lgs. 152/2006, "Disciplina sanzionatoria degli *illeciti amministrativi* e penali in materia di tutela ambientale"<sup>5</sup>, e sostanzialmente prevede:

<sup>5</sup> Non è chiaro tuttavia il riferimento agli illeciti amministrativi posto che l'ambito di applicazione previsto dall'art. 318 bis d.lgs. 152/2006 è limitato alle ipotesi contravvenzionali.

- i. l'emanazione di una prescrizione, *"asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata"*, nei confronti del contravventore da parte dell'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero della polizia giudiziaria, da effettuarsi in un determinato periodo di tempo (eventualmente prorogabile per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi in presenza di specifiche e documentate circostanze);
- ii. in caso di verifica positiva dell'adempimento della prescrizione - da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato -, l'ammissione del contravventore al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, da effettuarsi nel termine di trenta giorni;
- iii. l'estinzione della contravvenzione in caso di adempimento della prescrizione e pagamento della somma prevista nei rispettivi termini.

Come per il meccanismo estintivo previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- i. il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino a quanto il PM non abbia notizia dell'avvenuto pagamento o della mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite da parte dell'organo accertatore;
- ii. la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione e non impedisce l'assunzione di prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo;
- iii. l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'Organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'oblazione facoltativa prevista all'art. 162-bis del codice penale.

In quest'ultimo caso, tuttavia, la somma da versare, invece di essere ridotta di un quarto, come previsto dall'art. 24 d.lgs. 758/1994, è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

### 3. Prime considerazioni

Avendo caratterizzato le nuove fattispecie delittuose come reati di danno o di pericolo concreto, la l. 68/2015 ha sicuramente il pregio di orientare il diritto penale ambientale verso i principi comunitari, ponendosi in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente.

La l. 68/2015, tuttavia, non provvede né ad una riorganizzazione sistematica della materia, frammentata in innumerevoli atti normativi, né risponde pienamente alle esigenze di depenalizzazione espresse da anni con riferimento alle mere contravvenzioni di tipo formale in materia ambientale, ancorché il provvedimento tenti di fare fronte alla dibattuta questione introducendo - con tutte le difficoltà applicative che ne deriveranno - specifici meccanismi estintivi per le contravvenzioni che non hanno cagionato danni o pericoli.

Permane quindi l'esigenza di una riorganizzazione strutturata e sistematica della materia, da troppo tempo rinviata.

\*Avv. Sonia Rosolen del Foro di Vicenza

Publicato su AmbienteDiritto.it il 9 Giugno 2015

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review  
- Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME - Tel +39 0941 421391 -  
- Fax digitale +39 1782724258 - Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it -  
- Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -  
- ISSN 1974-9562 -

